

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 1953

(78<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense » (N. 2767):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 807, 808
Bo, <i>relatore</i> . . . . .	807
IPALTA . . . . .	808
COLLA . . . . .	809

La riunione ha inizio alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gramegna, Italia, Magliano, Merlin Umberto, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Ruini e Varriale.

Interviene altresì il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

MAGLIANO, *f. f. Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense » (N. 2767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bo.

BO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame è stato presentato il 3 gennaio u. s. dal Ministro guardasigilli. Questo disegno di legge si compone di un solo articolo così formulato:

#### *Articolo unico.*

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952, continuano le loro funzioni fino al 31 dicembre 1953.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1953.

Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

Quali sono le ragioni giustificatrici di questo disegno di legge? Il Ministro proponente fa presente, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che la durata dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori era disciplinata da una regolamentazione piuttosto complessa.

Il punto di partenza è costituito da un decreto luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, il quale stabiliva che nelle varie sedi degli Ordini i Consigli forensi fossero eletti in varie date, non simultaneamente e che durassero in carica un biennio. Siccome derivavano da questo sistema degli inconvenienti, la materia fu rimaneggiata con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 174, il quale stabiliva, in conformità dell'Ordinamento forense del 1874, che tutti i Consigli degli Ordini forensi avessero una durata uniforme, cioè venissero eletti nel mese di gennaio e scadessero il 31 dicembre dell'anno successivo. Quindi restava immutato il termine biennale ma venivano unificati i termini di inizio e di scadenza. In conformità di questo provvedimento, nel gennaio 1951 si venne alla elezione di questi organi, i quali dovevano restare in carica fino al 31 dicembre 1952. Pertanto il loro periodo sarebbe già scaduto. D'altra parte però nel 1949 è stato eletto dai Consigli forensi il Consiglio nazionale forense il quale ha la durata di un triennio e quindi sarebbe già scaduto il dicembre dell'anno passato.

Il Ministro propone che sia prorogata di un anno la durata dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e che sia prorogata di due anni quella del Consiglio nazionale forense, in quanto che è allo studio la riforma dell'Ordinamento forense, riforma intorno alla quale, da tempo, sta lavorando una Commissione la quale ha redatto un progetto che verrà prossimamente sottoposto al Consiglio dei ministri, che poi presenterà al Parlamento il relativo disegno di legge. Sembra perciò opportuno che non si proceda, per ora, alla elezione dei Consigli degli Ordini forensi, poichè queste elezioni avverrebbero secondo le vecchie norme le quali saranno modificate nel nuovo progetto.

A questo scopo il Ministro ha presentato il disegno di legge sottoposto al nostro esame e, come relatore, non vedrei alcuna valida obiezione contro le argomentazioni del Ministro proponente e contro il disegno di legge. Effettivamente è inutile convocare gli Ordini degli avvocati e dei procuratori per le elezioni di nuovi Consigli e del Consiglio nazionale forense se poi, nel giro di una diecina di mesi,

questi Organi dovranno essere rinnovati in base alle nuove norme che il Parlamento avrà approvato. Chiedo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ITALIA. È evidente che concorrono tutte le ragioni per procedere all'approvazione di questo disegno di legge. Diversamente i Consigli degli Ordini forensi, avrebbero una durata troppo breve (e colgo qui l'occasione per ricordare che nel progetto di riforma si ventila la possibilità di far durare questi Organi in carica tre anni, cioè un periodo di tempo sufficiente per permettere ai Consigli in carica di compiere qualche cosa di concreto) e si dovrebbe procedere poi nuovamente alle elezioni secondo le nuove disposizioni.

Tuttavia vorrei qui fare una raccomandazione (non mi permetto di presentare un emendamento perchè potrebbe sembrare ispirato da un interesse personale) e cioè che si proceda analogamente a prorogare in carica i delegati alla Cassa pensioni, in quanto che sono in corso studi per emanare norme riflettenti il miglioramento delle pensioni; siccome i delegati della Cassa sono una emanazione dei Consigli degli Ordini forensi sarebbe opportuno prorogare la loro carica. Io penso che in questo stesso articolo unico si potrebbe stabilire la proroga anche per i delegati della Cassa pensioni ma, se ciò non fosse ritenuto opportuno, credo che si possa raggiungere lo stesso scopo con un disegno di legge apposito.

PRESIDENTE. Penso che, pur trattandosi di argomenti simili tra loro, per rispettare una certa sistematica (in quanto seppur simili non sono argomenti uguali) sarebbe opportuno approvare ora il disegno di legge così come ci è trasmesso, riservando al senatore Italia la possibilità di presentare una proposta di iniziativa parlamentare, ovvero invitando il Ministro perchè presenti un analogo disegno di legge per la proroga della carica dei delegati della Cassa pensioni. Si potrebbe anzi cogliere l'occasione di un tale disegno di legge per ritoccare alcune questioni che riguardano il funzionamento della Cassa pensioni.

ITALIA. Accolgo il suggerimento del Presidente. Sono perciò favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, raccomandando al Ministro di voler procedere analogamente.

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

78ª RIUNIONE (15 gennaio 1953)

mente anche per la durata in carica dei delegati della Cassa pensioni.

BO, *relatore*. Al primo comma, osservo che da un punto di vista strettamente grammaticale si dovrebbe cambiare la dizione « continuano le loro funzioni » in quanto che il verbo continuare è intransitivo. Penso perciò che anche in questo primo comma, come è detto correttamente nell'ultimo, si debba dire « continuano a funzionare ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento formale del senatore Bo di sostituire alle parole « continuano le loro funzioni » le altre « continuano a funzionare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico con la modificazione apportata:

*Articolo unico*

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1953.

Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

Lo metto ai voti.

COLLA. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo unico del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,30.